

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO URBANO DENOMINATO “BADEN POWELL” UBICATO NEL COMUNE DI GINOSA

Art. 1 – Oggetto e durata della concessione.

Il Comune affida al gestore, in regime di concessione, il servizio di gestione del parco urbano denominato “Baden Powell” ubicato nel territorio del Comune di Ginosa.

La durata dell’affidamento è di anni dieci decorrenti dalla stipula del contratto con facoltà di rinnovo per ulteriori cinque anni previa Deliberazione della Giunta Comunale.

E’ facoltà del Comune prorogare la durata dell’affidamento per un periodo massimo di sei mesi nelle more dell’affidamento della nuova gara; in questo caso il concessionario è obbligato ad accettare la proroga agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in corso. Lo svolgimento del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi da parte del concessionario e del Comune, saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 2 – Obblighi e oneri a carico del concessionario.

Il concessionario deve provvedere alle seguenti prestazioni:

- a) curare la gestione, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree oggetto della concessione comprese le attrezzature e la viabilità oltre al verde presente nell’area; in questi interventi di gestione sono comprese le operazioni di potatura e contenimento delle specie vegetali invadenti, la ripulitura della viabilità presente nell’area, il mantenimento in buono stato di conservazione della viabilità e delle attrezzature;
- b) pagare al Comune di Ginosa il canone annuale di concessione offerto in sede di gara entro trenta giorni dall’inizio di ogni annualità a partire dal terzo anno;
- c) attività di custodia e apertura al pubblico e chiusura della struttura ad orari prestabiliti resi noto mediante idonee forme di informazione;
- d) assicurare la fruizione del Parco nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- e) facoltà di installare chioschi o strutture analoghe in prossimità dell’ingresso dell’area naturale, assumendosi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo all’allaccio dei servizi (ad esempio energia elettrica e acqua) ed al pagamento dei relativi consumi, previo ottenimento dei pareri, certificazioni e autorizzazioni previsti per legge;
- f) facoltà di svolgere attività compatibili con le caratteristiche e funzioni dell’area affidata in concessione, previo ottenimento dei pareri, certificazioni e autorizzazioni previsti per legge: ad esempio allestimento spazio anfiteatro per eventi culturali, musicali e teatrali, allestimento percorso orienteering e realizzazione orto-sociale;
- g) presentare, al termine di ogni anno di durata della concessione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute e dei ricavi derivanti dalle attività svolte, unitamente all’elenco nominativo del personale utilizzato nella concessione con la qualifica di inquadramento ed il CCNL applicato;
- h) dotarsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività previste (commerciali, urbanistiche ecc.).

Al termine della concessione le migliorie apportate dal concessionario, ad eccezione del chiosco rimovibile eventualmente installato e destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, rimarranno nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare alcuna ritenzione e senza alcun compenso e/o ristoro di sorta. Il chiosco dovrà essere rimosso a meno che il concessionario non ne concordi la cessione al Comune o all’eventuale ditta subentrante.

Il Comune si riserva la facoltà di concorrere ad eventuali misure di finanziamento pubbliche per interventi a vantaggio dei beni oggetto della concessione.

La partecipazione ai bandi relativi a misure di finanziamento per attività o iniziative inerenti all’oggetto della concessione da parte del concessionario, potrà avvenire solo a seguito di nulla-osta rilasciato dalla Giunta Comunale e non dovrà comunque prevedere oneri a carico del Comune di Ginosa.

Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’area. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da realizzare, che dovranno essere comunque strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario, prevedendo eventuali condizioni di realizzazione.

Art. 3 – Organizzazione del servizio e personale.

Il concessionario si impegna a gestire il servizio garantendo un’idonea organizzazione con proprio personale, collaboratori o volontari, osservando tutte le norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato, restando escluso qualsiasi tipo di rapporto di lavoro tra Comune e concessionario e/o operatori addetti.

Art. 4 – Oneri a carico del Comune ed utenze.

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell'area affidata in concessione nonché i costi relativi alle utenze a servizio del Parco; saranno invece a carico del concessionario le utenze relative al chiosco ed eventuali altre opere rimovibili realizzate dallo stesso.

Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente il Parco affidato in concessione per iniziative dallo stesso promosse o patrocinate, comunicandolo al concessionario almeno cinque giorni prima dell'evento.

Art. 5 – Responsabilità civile verso terzi

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, ai collaboratori ed ai volontari utilizzati dal concessionario nello svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito, depositandone copia prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 6 – Tariffe.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso e la fruizione del Parco senza discriminare alcuno e senza prevedere a carico dell'utente, alcuna quota associativa, di iscrizione o contributo di sorta; tuttavia, lo stesso potrà richiedere un contributo agli utenti in occasione di attività e manifestazioni programmate di tipo sportivo, culturale, ricreativo e teatrale e per eventi organizzati in particolari ricorrenze. Le tariffe applicate dal concessionario per i vari servizi ed attività che si possono svolgere nei luoghi oggetto dell'affidamento devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni dall'avvio del servizio.

Le tariffe saranno incassate direttamente dal concessionario e spettano interamente allo stesso.

Spettano al concessionario anche i proventi dell'eventuale chiosco installato nell'area oggetto della concessione.

Art. 7 – Referenti delle parti.

Il concessionario ed il Comune stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali relativi al presente contratto sono per il Comune il Responsabile Area Affari Generali e per il concessionario il legale rappresentante.

Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile dell'Area Affari Generali verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

I riferimenti del concessionario sono i seguenti:

posta elettronica certificata: _____

posta elettronica ordinaria: _____

telefono fisso _____

cellulare _____

Art. 8 – Risoluzione delle controversie.

In caso di controversia tra il concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e delle clausole del capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario con l'esclusione del ricorso all'arbitrato. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Taranto. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione delle prestazioni indicate nel capitolato potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio da parte del concessionario.

Art. 9 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

Il Comune, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario nulla possa eccepire, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa il perfetto andamento della gestione e l'osservanza, da parte del concessionario, delle previsioni del capitolato.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, gravi inadempimenti tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, gravi inadempimenti alle disposizioni contenute nel capitolato o in qualsiasi normativa vigente in materia, il Comune potrà fissare un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà conformarsi, nonché produrre le proprie controdeduzioni.

Qualora non vengano prodotte giustificazioni o il concessionario non ottemperi entro il termine stabilito, il Comune risolve il rapporto, procedendo nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, e agendo per il pieno risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il concessionario si adegui, resta comunque salva la possibilità di applicare, per la violazione commessa, una penale da € 50,00 ad € 200,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

La stessa penale potrà essere applicata negli altri casi di violazione delle norme contrattuali, previa contestazione.

Nel caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concessionario, il Comune, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzato ad instaurare un nuovo rapporto contrattuale con gli altri partecipanti alla gara nell'ordine della graduatoria.

Art. 10 – Recesso e sospensione.

Il Comune può recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione della concessione potrà avvenire nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di esigenze collegate all'emergenza da Covid-19; in quest'ultimo caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune ed avrà diritto solo ad una modifica del termine contrattuale pari a quello di durata della sospensione.

Art. 11 – Trattamento dati personali e diritto di accesso.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel contratto e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto contrattuale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del contratto esclusivamente ai fini dell'esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Art. 12 – Cessione e subappalto e pubblicità commerciale.

Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto.

E' vietata la cessione a terzi del contratto, pena la risoluzione dello stesso oltre al risarcimento dei danni.

E' possibile la sub-concessione di eventuali locali destinati a punti di ristoro e/o informazione realizzati nel corso della concessione. In tal caso la sub-concessione è limitata alla durata della concessione ed entrambe le ditte rispondono del puntuale adempimento degli obblighi e oneri connessi all'esercizio attivato che dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno ed all'esterno del Parco e delle altre aree oggetto della concessione, osservando tutte le leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le relative incombenze amministrative. L'installazione di strutture ed impianti fissi per la suddetta pubblicità (tabelloni, schermi, diffusori ecc) è subordinata all'autorizzazione del Servizio Patrimonio del Comune e/o alla presentazione di apposita SCIA. Tali strutture ed impianti dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine della concessione a cura e spese del concessionario.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nel contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.